

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**ex art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

In data 14/04/2020

Tra

la Società Diadora Retail S.r.l., con sede in Caerano di San Marco (TV), via Montello n. 80, C. F. 06064290015 - P. IVA IT 03628530267 - mail risorse.umane@diadora.com, pec diadoraretail@legalmail.it, rappresentata ed assistita da Assindustria Venetocentro, in persona di Andrea Zappia

e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt,  
Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto,  
Uillucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni,



per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dalla Società, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che occupa complessivamente n. 50 dipendenti sul territorio nazionale, nelle unità produttive elencate nell'Allegato 2.

La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

Premesso che:

- a) il presente esame congiunto è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dalla Società, per il tramite di Assindustria Venetocentro, ai sensi dell'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, con la quale si è data informazione alle Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19", così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
- b) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale di importante ed imprevedibile crisi, imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID;
- c) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n. 50 dipendenti complessivi (i cui nominativi sono elencati nell'Allegato 1), occupati presso le unità produttive di cui all'Allegato 2, per un periodo decorrente dal 01/04/2020 e con termine entro il limite massimo previsto dalla normativa, per una durata massima di 9 settimane, al fine di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;

tutto ciò premesso, le parti convergono quanto segue.

- 1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo e devono qui intendersi trascritte.
- 2. Le Parti, nel convenire che tale sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- 3. La causa per la quale si richiede il Fondo di Integrazione Salariale è la seguente: "emergenza COVID-19".
- 4. La Società presenterà sul sito dell'I.N.P.S. domanda telematica di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.




5. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo Integrazione Salariale con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. 50 dipendenti complessivi (i cui nominativi sono elencati nell'**Allegato 1**), occupati presso le unità produttive di cui all'**Allegato 2**, per un periodo decorrente dal 01/04/2020 e con termine entro il limite massimo previsto dalla normativa, per una durata massima di 9 settimane, e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 40.
6. In merito a quanto sopra, la Società si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendessero possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale.
7. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
8. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento dell'eventuale RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
9. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto di cui all'art. 14 D.Lgs. 148/2015 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015, così come modificati dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.


Letto, confermato e sottoscritto in data 14/04/2020

All.: c.s.


Per l'Azienda, Assindustria Venetocentro



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

